

**(Modello di) Convenzione per mobilità studentesca (nell'ambito del) - Programma MUR "Erasmus italiano" (DM 548/2024)**

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale 80004070837, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa Giovanna Spatari

E

[Nome dell'Università B], con sede in [Indirizzo], C.F. [...], legalmente rappresentata dal Rettore [...]

***Premesso che***

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- l'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- le parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'Ateneo di appartenenza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- gli Atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità<sup>1</sup> al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati a integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
- l'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

***si conviene quanto segue***

---

<sup>1</sup> Ad es: studenti in corso; media delle votazioni non inferiore ad un certo punteggio; numero minimo di CFU maturati rispetto all'anno di corso, competenze già acquisite e/o altri criteri pertinenti; ecc.

## *Articolo 1 - Oggetto*

1. La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus italiano, in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

## *Articolo 2 – Studenti in mobilità*

1. Le università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla “Carta dello studente Erasmus” per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l’impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il *learning agreement* di cui al successivo art.4.
2. Il numero massimo di studenti che l’Ateneo può ospitare, per singolo CdS triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, è pari a X. <sup>2</sup>
3. Gli studenti in mobilità continueranno a essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l’iscrizione presso l’Ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile attivate da parte del proprio ateneo di appartenenza.
5. L’Ateneo ospitante procederà alla verifica della presenza e della effettiva partecipazione alle attività universitarie in Ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio.<sup>3</sup> Ove i riscontri così ottenuti non attestino la presenza e partecipazione dello studente in mobilità<sup>4</sup> ne verrà inoltrata comunicazione all’Università di appartenenza dello studente ai fini delle misure che si riterrà di assumere riguardo all’erogazione della borsa.
6. Gli studenti in mobilità sono tenuti all’osservanza anche dei regolamenti dell’Università ospitante.
7. L’Università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all’offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l’accesso alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l’Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.

---

<sup>2</sup> Oppure può essere previsto un numero non corrispondente di studenti ospitati dalle università che sono parte della convenzione prevedendo una disposizione di questo tenore: “Il numero massimo di studenti che l’Ateneo A può ospitare è pari a X\_A per i corsi di laurea triennale, Y\_A per i corsi di laurea magistrale, Z\_A per i corsi di ciclo unico. Il numero massimo che l’Ateneo B a può ospitare è pari a X\_B per i corsi di laurea triennale, Y\_B per i corsi di laurea magistrale, Z\_B per i corsi di ciclo unico”.

<sup>3</sup> Ogni ateneo sceglie la modalità che ritiene più consona. Una possibilità potrebbe essere l’individuazione di un tutor alla pari.

<sup>4</sup> Ogni ateneo decide una misura minima di presenza e partecipazione tenendo in considerazione la circostanza che l’attestazione della presenza e partecipazione alle attività è importante per assicurare che il Programma Erasmus italiano raggiunga le finalità per le quali è stato introdotto (esplicitate nelle premesse).

8. L'Università ospitante fornirà supporto agli studenti in mobilità nella ricerca di un alloggio adeguato.

### ***Articolo 3 - Durata***

1. Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi.

### ***Articolo 4 – Learning agreement***

1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un *Learning Agreement* che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
2. Il *Learning Agreement*, in particolare, dovrà individuare le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi dovranno essere approvati dall'Università di appartenenza prima dell'inizio della mobilità. Il *Learning Agreement* dovrà prevedere il superamento di attività formative, compresa la preparazione della tesi di laurea e l'acquisizione dei relativi CFU in base a quanto stabilito dal bando di selezione, di cui al successivo art. 5.
3. Al termine della mobilità l'Università ospitante trasmetterà all'Università di appartenenza i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti. L'Università di appartenenza si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel *Learning Agreement*.

### ***Articolo 5 – Borsa di studio***

1. La borsa di studio, il cui importo massimo previsto dall'art. 3 del D.M. 548/2024 è di 1000 euro, sarà deciso dalle singole Università in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere (art. 3, comma 1, del DM 548/2024).
2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'Università di appartenenza mediante pubblicazione di apposito Bando che dovrà indicare i termini, le modalità di presentazione della domanda e i requisiti di merito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 548/2024. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previsti nel decreto ministeriale n. 548/2024. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultino assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun Ateneo.

### ***Articolo 6 - Requisiti per l'accesso alla Borsa di Studio***

1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di appartenenza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore a € 36.000,00 per l'anno precedente.

#### ***Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio***

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.
2. Le Università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le Università possono integrare con proprie risorse il numero di borse finanziate con i fondi ministeriali ricevuti.

#### ***Articolo 8 - Norma Finale***

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata di [specificare la durata].
2. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono X per [...] e Y per [...].

Per l'Università degli Studi di Messina

La Rettrice

Prof. Giovanna Spatari

Per l'Università B

[Nome del Rettore/Responsabile]

[Firma]